

Allegato "C" alla Raccolta N.25742

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione

È costituita una Società a responsabilità limitata denominata :

"Servizi Ecologici Ambientali Savona - SEA-S S.r.l." (abbreviato SEA-S S.r.l.)

Art. 2 – Oggetto

La Società ha per oggetto lo svolgimento, sia in via diretta, sia per il tramite del Socio Industriale (come infra definito) di tutti i servizi di interesse generale aventi rilevanza economica affidati da parte dei soci pubblici sulla base di contratti di servizio, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale in materia di servizi pubblici locali e dalle disposizioni speciali in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.

In particolare, la Società ha per oggetto, nel rispetto dell'art. 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, l'esercizio di tutti i servizi che riguardano direttamente o indirettamente la gestione e la raccolta dei rifiuti, ivi compresa la conservazione e la manutenzione del territorio e dei beni pubblici, ovvero:

- la gestione integrata del ciclo dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali solidi e liquidi e di qualsiasi altra categoria di rifiuto, ivi compresi i residui riutilizzabili;
- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili;
- la raccolta differenziata e la commercializzazione dei rifiuti raccolti;
- lo spazzamento urbano, manuale e/o meccanizzato e lavaggio strade ed aree pubbliche;
- la progettazione, la realizzazione e la gestione, anche post-operativa, di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale, recupero e riutilizzo dei rifiuti citati;
- la fornitura del servizio di difesa e bonifica del suolo e la depurazione delle acque, anche attraverso l'elaborazione, la realizzazione e la gestione di progetti a ciò finalizzati;
- la pulizia ed il ripristino ambientale degli argini e degli alvei dei corsi d'acqua, degli arenili e delle spiagge pubbliche;
- la promozione ed il conseguimento del risparmio idrico;
- il servizio di raccolta rifiuti galleggianti e semigalleggianti negli specchi d'acqua antistanti le fasce costiere e bacini portuali;
- la gestione del servizio di pulizia e recupero di rottami e residuati a seguito di sinistri;
- il servizio di disinfezione, derattizzazione e trattamento antiparassitario in aree pubbliche od in proprietà comunali;
- la cooperazione con la Polizia Municipale nell'attività sanzionatoria relativa all'igiene urbana, alla gestione dei rifiuti e ad ogni altro servizio reso;
- la riscossione di tributi, imposte, tasse, concessioni e tariffe in genere;
- qualsiasi servizio di igiene ambientale, collaterale o affine alle attività indicate nelle lettere precedenti.

La Società potrà svolgere inoltre tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale, se appositamente delegate dall'Ente competente.

La Società potrà svolgere altri servizi per i soci conformemente alla normativa vigente in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture.

La Società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite la costituzione o partecipazione a Società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.

La Società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, bancarie, finanziarie, industriali, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può quindi, in caso di strumentalità per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente, assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, cooperative e consorzi; partecipare a raggruppamenti o associazioni di imprese, anche temporanee ed operanti in ambito internazionale; prestare avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche ed ogni altra garanzia in genere, nell'interesse di persone, società, cooperative ed Enti, collegati o non con la Società stessa, che siano richieste da Banche, Casse di Risparmio, Istituti di credito e finanziari.

La Società può partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, anche svolte nei confronti di soggetti privati, nonché qualunque altro atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale.

In ogni caso alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposte per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

Art. 3 – Sede

La Società ha sede nel Comune di Savona.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo sociale, sempre nell'ambito dello stesso Comune, e, secondo quanto previsto dall'art. 2479 Codice Civile, di istituire o sopprimere unità locali operative e sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

La pubblicità di ogni variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito del medesimo Comune è disciplinata in base a quanto previsto dall'art. 111 ter delle disposizioni attuative del Codice Civile.

Art. 4 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2036 (duemilatrentasei) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente per decisione dell'Assemblea dei soci, fermo quanto espressamente previsto in merito alla partecipazione del Socio Industriale agli artt. 6 e 12.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE – CONFERIMENTI – VERSAMENTI E APPORTI DEI SOCI – FINANZIAMENTI – TITOLI DI DEBITO

Art. 5 – Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile

Il Capitale Sociale può essere aumentato – anche con conferimento di crediti o beni in natura - o diminuito con deliberazione dell'Assemblea nei termini e alle condizioni da questa stabiliti, fermo restando il rispetto delle disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile e della normativa speciale, fra cui in particolare il Decreto Legislativo n. 175/2016 e successive modificazioni.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo, nei termini e modi che lo stesso reputa convenienti.

Art. 6 – Composizione del Capitale Sociale

La quota di Capitale detenuta, direttamente o indirettamente, da soggetti pubblici (di seguito "Soci Pubblici") non può essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale ("Capitale Pubblico").

Concorrono a formare la quota di Capitale Pubblico le partecipazioni detenute direttamente dagli Enti pubblici locali affidanti e le partecipazioni possedute da Società interamente partecipate dagli Enti pubblici locali affidanti.

In ogni caso la partecipazione del Socio Industriale che farà ingresso nel Capitale Sociale non potrà eccedere il 49 % (quarantanove per cento) del Capitale Sociale. Tale partecipazione del Socio Industriale, comunque, non potrà essere inferiore al 30% (trenta per cento) dello stesso Capitale Sociale.

La partecipazione del Socio Industriale è subordinata all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge per la sua individuazione ed alla sottoscrizione di appositi Patti Parasociali. Il Socio Industriale deve possedere i requisiti previsti da norme legali e regolamentari che regolano la materia attinente alla prestazione per cui la Società è costituita. La durata della partecipazione del Socio Industriale non può in ogni caso essere superiore alla durata dell'affidamento.

Fino all'individuazione del Socio Industriale, la società è interamente a capitale direttamente o indirettamente pubblico.

Sino all'individuazione del Socio Industriale, il Comune di Savona si impegna a mantenere una quota di partecipazione diretta o indiretta non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Dopo l'individuazione del Socio Industriale, il Comune di Savona si impegna a mantenere una quota di partecipazione diretta o indiretta non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Pubblico.

In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e di controllo, al Comune di Savona ed agli altri eventuali Enti pubblici che dovessero subentrare nella compagine sociale e che affidino in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un "potere di direttiva e di controllo", analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione.

Il potere di cui al precedente comma si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti.

In ogni caso, più specifiche modalità e forme di indirizzo e controllo da parte degli Enti affidanti potranno essere previste dagli strumenti convenzionali, di volta in volta predisposti, al fine di dar luogo all'affidamento di servizi alla società da parte degli Enti affidanti.

È facoltà degli Enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici (in difetto di tempestivo adeguamento alle direttive impartite o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo) risolvere anticipatamente ed unilateralmente il rapporto con la società affidataria, a prescindere dai contenuti dei relativi contratti di servizio, da ritenersi comunque automaticamente integrati in tal senso.

Successivamente all'individuazione del Socio Industriale, agli enti pubblici affidanti l'erogazione di servizi pubblici locali è riservato il "controllo interno" di cui all'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 che si esplica con le modalità, le facoltà ed i poteri di cui commi che precedono e si attua attraverso i Patti Parasociali stipulati con il Socio Industriale.

TITOLO III – PARTECIPAZIONI – DIRITTI DEI SOCI – RECESSO

Art. 7 – Partecipazioni e diritti dei soci

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 8 – Trasferimenti

Il trasferimento di quote di Capitale Sociale deve avvenire nel rispetto dei requisiti di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Il trasferimento di quote di Capitale Pubblico deve obbligatoriamente avvenire nel rispetto dei criteri di composizione del Capitale Sociale dettati dal presente Statuto e in favore di enti locali che intendano affidare alla Società servizi pubblici di interesse generale, fatto salvo quanto infra previsto.

Il trasferimento di quote di Capitale Pubblico in favore del Socio Industriale avviene comunque in conformità al d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

È vietato il trasferimento a terzi della quota del Socio Industriale, salve soltanto le ipotesi di esclusione e recesso disciplinate dal presente Statuto, ed in ogni caso nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia.

I trasferimenti effettuati in violazione di quanto qui previsto sono inefficaci nei confronti della Società e degli altri soci.

Art. 9 – Gradimento

Il Socio Pubblico che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote deve darne previamente comunicazione alla Società a mezzo di raccomandata a/r, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede, l'Organo Amministrativo provvede a darne comunicazione a tutti i soci.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dei Soci di negare il trasferimento delle quote, qualora il potenziale acquirente intenda affidare servizi che esorbitano dall'oggetto sociale o le condizioni di affidamento siano tali da non recare oggettivo beneficio al raggiungimento dell'oggetto sociale (il "Gradimento").

I Soci provvedono a deliberare a maggioranza assoluta del capitale da essi detenuto in merito al "Gradimento" entro 30 (trenta) giorni dall'ultimo ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, anche avendo riguardo alle disposizioni di cui al presente statuto e alla normativa vigente in materia; in mancanza di decisione entro tale termine, il Gradimento si intenderà reso in senso affermativo.

In caso di diniego del Gradimento, il Socio proponente l'alienazione di quote potrà esercitare il diritto di recesso di cui all'articolo 11 (undici).

Art. 10 – Esclusione del Socio

La Società ha il potere di disporre l'esclusione del Socio Industriale nell'ipotesi in cui ricorra anche una soltanto delle seguenti situazioni (di seguito le "Cause di Esclusione"):

- a) grave inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di servizio o dalla lex specialis di gara o comunque significativa e rilevante interruzione degli obblighi ad essi connessi;
- b) perdita, da parte del Socio Industriale, dei requisiti vincolanti richiesti in sede di gara e necessari per il mantenimento della partecipazione, ivi compresa perdita di efficacia, a qualunque titolo, dei Patti Parasociali conclusi tra il Socio Industriale e il Socio Pubblico e le relative amministrazioni controllanti o partecipanti;
- c) insolvenza o stato di crisi, da parte del Socio Industriale; intendendosi, per insolvenza qualsiasi fatto tale da rendere applicabile la disciplina normativa in materia di fallimento ai sensi dell'art. 5 della Legge Fallimentare e successive modificazioni;
- d) risoluzione per inadempimento del contratto di servizio o comunque grave inadempimento da parte del Socio Industriale alle obbligazioni assunte in sede di gara, fermo comunque quanto previsto dal successivo articolo 12 (dodici).

L'Esclusione deve essere decisa con deliberazione dell'assemblea adottata con il voto della maggioranza del Capitale Sociale, senza considerare nel calcolo la partecipazione del socio la cui Esclusione deve essere decisa.

L'Esclusione deve essere tempestivamente comunicata al socio escluso ed ha effetto nei termini previsti dalle disposizioni che seguono.

L'Esclusione del Socio Industriale, non potrà avere efficacia fino a quando non risultino individuati uno o più soci gestori mediante gara ad evidenza pubblica e tali soggetti abbiano rilevato la quota di proprietà del socio recedente.

Il Socio Industriale si impegna irrevocabilmente, ora per allora a cedere e trasferire tutte le partecipazioni detenute nella Società al nuovo Socio Industriale alle condizioni e ai termini risultanti dalla procedura ad evidenza pubblica.

Qualora entro 180 giorni dalla data di comunicazione dell'Esclusione, nessun altro aspirante socio e vincitore della gara ad evidenza pubblica sopra ricordata abbia provveduto a rilevare la quota del socio recedente (o escluso) e non si sia pervenuti alla individuazione di altro socio subentrante secondo le modalità previste nel comma precedente, l'Esclusione avrà comunque efficacia alla scadenza del termine dei 180 giorni e nei 180 giorni successivi dalla data di efficacia la Società provvederà alla liquidazione della partecipazione del socio escluso alle condizioni di seguito previste.

Il valore delle partecipazioni del Socio Industriale sarà determinato in proporzione al valore del patrimonio netto contabile, determinato in base ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, alla data della deliberazione dell'Esclusione, dedotto il fondo di riserva straordinaria per la parte di utili ex art. 27 del presente Statuto riferito alla medesima data.

Art. 11 – Recesso del Socio

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge.

I Soci Pubblici possono altresì recedere in caso di diniego del Gradimento di cui all'articolo 9 (nove).

In ogni caso il recesso dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata a/r al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei Soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il Socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso.

L'Organo amministrativo dovrà comunicare agli altri soci senza indugio l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso, a mezzo raccomandata a/r.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata a/r inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 C.C..

Il valore di liquidazione delle partecipazioni del socio receduto sarà determinato secondo quanto previsto dall'art. 2473 del c.c., dedotto il fondo di riserva straordinaria per la parte di utili ex art. 27 (ventisette) del presente Statuto riferito alla data in cui il recesso si è perfezionato e sarà liquidato entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 12 – Scioglimento del rapporto societario in capo al Socio Industriale in caso di cessazione dell'affidamento

La cessazione per qualsiasi causa dell'affidamento alla Società dei servizi oggetto dei contratti di servizio stipulati con Enti Pubblici in attuazione dell'oggetto sociale costituisce causa di scioglimento del rapporto societario in capo al Socio Industriale, il quale è di conseguenza obbligato, senza eccezioni, a recedere dalla Società a far data da detta cessazione.

Il recesso ha ad oggetto l'intera partecipazione.

Il valore della quota verrà liquidato ai sensi dell'art. 2473 del c.c., dedotto il fondo di riserva straordinaria per la parte di utili ex art. 27 del presente Statuto riferito alla data in cui si è perfezionata la causa che ha comportato la retrocessione, entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di efficacia del recesso.

TITOLO IV – ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 13 – Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di amministrazione collegiale della Società;
- d) l'Amministratore delegato, in caso di amministrazione collegiale della Società;
- e) l'Organo di controllo;
- f) il Revisore legale dei conti.

È espressamente vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme vigenti in materia di società.

TITOLO IV – CAPO I – ASSEMBLEA

Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea, Partecipazione

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché le modalità telematiche di partecipazione, se previste;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) le tematiche all'ordine del giorno, anche allegando il materiale informativo ritenuto opportuno per consentire l'espressione di un voto consapevole ed informato circa gli affari da trattare;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata con avviso comunicato ai Soci con qualsiasi mezzo di comunicazione che consenta il riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento, ivi compresi fax e posta elettronica certificata.

L'avviso deve essere comunicato almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea agli aventi diritto all'indirizzo fornito alla Società.

L'Assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del Capitale Sociale e partecipano all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo (in caso di previsione del Consiglio di Amministrazione) e la maggioranza dei componenti dell'Organo di Controllo.

Ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti relativamente ai quali non si ritenga sufficientemente informato.

Dovrà essere fornita ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo non presenti tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

L'assemblea si può riunire anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- sia precisato nell'avviso di convocazione il luogo della riunione, cioè i luoghi collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire mediante mezzi di telecomunicazione e le modalità con cui i soci che si collegheranno in conferenza telematica potranno partecipare alla riunione. In tal caso l'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove siano contemporaneamente presenti il Presidente ed il segretario;
- il Presidente possa identificare ed accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, possa regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- tutti i partecipanti possano intervenire simultaneamente e su di un piano di parità, cioè seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione;
- il segretario o il notaio siano in grado di percepire adeguatamente i fatti assembleari che devono verbalizzare.

Art. 15 – Decisioni dei soci

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

I Soci Pubblici sono rappresentati in Assemblea ed esercitano i propri diritti per mezzo di:

- a) in caso partecipazione diretta di Enti Pubblici, tramite il Sindaco oppure il Presidente dell'Ente o di un suo delegato;
- b) in caso di partecipazione indiretta, tramite il legale rappresentante della Società o un suo delegato.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei soci, che decidono a maggioranza assoluta del Capitale rappresentato in Assemblea, le seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori; la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la determinazione del compenso spettante a tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto della vigente disciplina sul compenso degli amministratori delle Società a partecipazione pubblica;
- d) la nomina ed i compensi dell'Organo di controllo monocratico o dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione del budget della Società proposto dall'organo amministrativo;
- g) la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda.
- h) il Gradimento del nuovo Socio di cui all'articolo 9 (nove).

L'Assemblea decide inoltre con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale sulle seguenti questioni:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) la fusione e la scissione;
- d) la proposta di ammissione a procedure concorsuali le modificazioni dello statuto; l'emissione di titoli di debito;
- e) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) modifiche al piano industriale convenuto dai soci in sede di selezione del Socio Industriale e approvazione dei successivi piani industriali.

Art. 16 – Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se presenti nel luogo di convocazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'art. 2479 bis, quarto comma, c.c..

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto a norma dell'art. 2375 c.c., firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

Art. 17 – Trasmissione atti ai soci

La Società è tenuta ad inviare ai soci il bilancio d'esercizio composto dai documenti previsti per legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci dovranno essere inviate, a cura dell'organo amministrativo, a titolo informativo, ai soci.

TITOLO IV – CAPO II – AMMINISTRAZIONE

Art. 18 – Amministrazione

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico o, previa delibera ex art. 11, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 175/2016, collegialmente, da un Consiglio composto da tre (3) soggetti, ivi compreso il Presidente, nominati dall'assemblea. L'Amministratore Unico o gli amministratori devono essere scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale od amministrativa nei settori di attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, di incompatibilità/inconferibilità degli incarichi; i componenti devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, in conformità a quanto previsto dalla legge. Salvo diversa ed unanime delibera dell'Assemblea, gli Amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dai soci.

Ciascuna lista indicherà un numero di consiglieri non superiore ai consiglieri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio non può presentare, neppure per interposta persona, più di una lista né votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.

All'elezione degli amministratori secondo il procedimento del voto di lista si procede come segue:

- i. dalla lista classificata prima per numero di voti sono tratti 2 (due) amministratori in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista;
- ii. dalla lista classificata seconda per numero di voti, che non risulti collegata alla lista di cui al punto i. che precede, è tratto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato tra i consiglieri tratti dalla lista classificata prima per numero di voti.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista verranno eletti amministratori tutti i candidati elencati nella suddetta lista, a prescindere dai voti che la lista otterrà in Assemblea.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione diversa da quella del mancato rispetto di quanto qui previsto non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera ai sensi di legge e con le maggioranze previste nel presente statuto.

Ove ciò non fosse possibile, si intenderà scaduto l'intero Consiglio e si procederà alla convocazione, senza ritardo, dell'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Il Socio che ha ricevuto la comunicazione di esclusione perde il diritto a presentare una lista per la formazione del Consiglio di Amministrazione.

Restano ferme le disposizioni di legge vigenti in merito alla nomina degli amministratori di società a partecipazione pubblica.

Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina e, comunque, non oltre tre esercizi; scadono, pertanto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dall'Organo di controllo; detta procedura non è applicabile in caso di mancanza del Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più Amministratori, gli stessi verranno sostituiti con il primo dei non eletti della lista cui appartenevano gli Amministratori cessati.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Art. 19 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente controlla la regolarità della gestione della Società, riferendone al Consiglio e ne attua le deliberazioni.

Non è prevista la carica di Vicepresidente: la carica stessa può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in casi di assenza o impedimento. In quest'ultimo caso, il riconoscimento della carica non comporta alcun compenso aggiuntivo in favore dell'Amministratore.

Art. 20 – Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Amministratore Delegato, cui attribuire tutti o parte dei poteri salvo quelli non delegabili per legge. In particolare, le deleghe di gestione potranno essere conferite ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

All'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Socio Industriale, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la gestione ordinaria della società al fine di dare attuazione al Piano Industriale concordato tra i Soci.

Art. 21 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2381, 2382, 2385, 2386 e 2391 del Codice Civile, salvo diverse disposizioni di statuto.

Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera inviata a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata tramite telegramma con 1 (un) giorno di preavviso.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza o in audioconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Art. 22 – Poteri del Consiglio

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano alla decisione dei soci.

Art. 23 – Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza anche per teleconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti salvo che nelle seguenti materie, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica:

- i) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- ii) ogni proposta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- iii) il Gradimento all'ingresso di nuovi Soci di cui all'articolo 9 (nove).

Art. 24 – Firma e rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato nei limiti della delega conferita.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

TITOLO IV – CAPO III – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 25 – Organo di controllo

La Società deve nominare un organo di controllo monocratico o collegiale, e un revisore.

In caso di nomina di un organo di controllo collegiale, lo stesso si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente dell'organo di controllo è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso organo. L'organo di controllo ha in particolare i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod. civ. e gli si applicano tutte le disposizioni sul Collegio sindacale previste per la società per azioni.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.

I componenti dell'Organo di controllo devono inoltre avere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Il Collegio Sindacale è costituito nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Per tutta la durata del loro incarico, i componenti l'Organo di controllo debbono possedere i requisiti dell'art. 2399 C.C.; la perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi: pertanto, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale (comprensivo di membri effettivi e supplenti), si intende decaduto l'intero Collegio e deve tempestivamente convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Sindaci.

I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 26 – Revisione legale dei conti

La nomina del revisore legale dei conti è obbligatoria, e la funzione non potrà essere assegnata all'Organo di controllo.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominato dall'Assemblea ordinaria, sentito l'Organo di controllo.

TITOLO V – ESERCIZIO SOCIALE, UTILI

Art. 27 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 28 – Utili di esercizio

Gli utili netti (risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea nei termini di cui al precedente articolo 27) previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, sono ripartiti fra i soci, salvo diversa destinazione dell'assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società, a decorrere dal giorno annualmente fissato dalla Società stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 – Scioglimento e liquidazione della Società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 30 – Compensi

I compensi attribuiti ai componenti dell'Organo Amministrativo non possono eccedere i limiti previsti dalla legge.

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi Sociali.

Art. 31 – Clausola Compromissoria

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre (3) membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

Il Collegio Arbitrale decide anche delle controversie che dovessero insorgere tra la Società e l'Amministratore Unico, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Liquidatori, i Sindaci, ovvero tra questi ultimi e i Soci.

L'accettazione della carica di Amministratore Unico, di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sindaco e di Liquidatore comporta la competenza del Collegio Arbitrale per le controversie che dovessero insorgere in relazione alla carica.

I tre arbitri provvederanno entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla propria nomina a designare il Presidente; in caso di disaccordo o di mancata nomina entro tale termine, provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale ai sensi del comma che precede, su istanza della parte più diligente.

Entro 240 (duecentoquaranta) giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, il Collegio deciderà la controversia.

Il procedimento arbitrale è regolato dalla disciplina inderogabile di cui all'articolo 35 D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto con lodo impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Le spese dell'arbitrato saranno stabilite dal Collegio Arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà in Savona.

Art.32 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si osservano le disposizioni di legge in materia.

Firmato:

GOTTA STEFANO

GIANLUCA TAPPARINI

GIUSEPPE TESTA

ANDREA FUSARO NOTAIO